

SCHEMA CAPITOLATO SPECIALE
per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche di
produzione ELEKTA per la durata di massimi 30 mesi

Obiettivi

Obiettivi dell'Amministrazione nell'ambito del presente appalto sono:

- garantire il mantenimento (conservazione), la massima e continua funzionalità ed efficienza (affidabilità e disponibilità) del parco tecnologico, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e delle relative disposizioni di legge;
- assicurare un adeguato supporto per la gestione, razionalizzazione, governo delle tecnologie e del loro utilizzo;
- diffondere e promuovere tra il personale di area tecnica e sanitaria una cultura aziendale per la gestione appropriata, efficiente, sicura ed economica delle tecnologie biomediche in una cornice di qualità continuamente crescente;
- supportare la crescita e lo sviluppo continuo della organizzazione e del know-how;
- ottimizzare i procedimenti amministrativi e gli investimenti nell'esternalizzazione dei servizi manutentivi.

Nel corpo del presente CS con il termine:

- **SA (Stazione Appaltante):** Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino;
- **Aggiudicatario o ditta aggiudicataria:** l'impresa o il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio di imprese risultato aggiudicatario;
- **Scheda fabbisogno:** dettaglio tecnico che disciplina gli aspetti tecnici della fornitura;
- **Lettera di invito:** documento che disciplina la partecipazione alla procedura di gara e le modalità ed i criteri di aggiudicazione;
- **CS:** il presente capitolato speciale contenente tutte le clausole contrattuali che regoleranno il rapporto contrattuale fra la SA e l'aggiudicatario, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante, anche richiamati *per relationem*;
- **Ordinativo di fornitura:** documento con il quale l'AST Pesaro Urbino manifesta la sua volontà di acquisire i beni oggetto del presente CS.

La procedura di gara ed il successivo rapporto contrattuale sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

- ❖ **Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36** recante ad oggetto "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- ❖ **D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.** riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture;
- ❖ **Prescrizioni amministrative** contenute nel disciplinare di gara, nel CS e nella scheda fabbisogno;
- ❖ T.U. n. 445/2000;
- ❖ **L. 287/90 e s.m.i:** Norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
- ❖ Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti.

Art. 1 - OGGETTO E DURATA

Il presente capitolato ha per oggetto l'esecuzione del servizio di assistenza tecnica FULL-RISK, verifiche di sicurezza e funzionalità, manutenzione preventiva e correttiva (con sostituzione parti/componenti hardware

/software originali e supporto remoto via VPN) per le tecnologie di produzione ELEKTA dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro Urbino (di seguito "AST PU") di cui alla seguente tabella:

Inventario	Matricola	Descrizione	Produttore	Modello
8833	510209753	Sistema di gestione del paziente di radioterapia oncologica (OIS) e Record and Verify (ReV) comprensivo di tutte le componenti hardware e software	Elekta	Mosaiq
17763 17771 17766 17774	2UA6392S7H 2UA6392S7K 2UA64034HK 2UA64034HM	Sistema TPS comprensivo di tutte le componenti hardware e software	Elekta	Monaco
15348	104042	Sistema per Brachiterapia elettronico comprensivo di tutte le componenti hardware e software	Elekta	Esteya
21307	154548	LINAC e relative componenti accessorie hardware e software (include sistema SGRT (Sentinel e Catalyst), sistemi PTW QuickCheck e aggiornamenti hw/sw sistemi Monaco e Mosaiq)	Elekta	Versa HD

Il servizio potrebbe essere interrotto o subire aumenti o diminuzioni nei seguenti casi:

- qualora intervengano processi di riorganizzazione dei servizi utilizzatori anche da parte della Regione Marche;
- qualora decisioni motivate portassero il servizio alla sospensione totale o parziale (es. modifica di protocolli operativi, messa fuori uso di apparecchiature/stampanti varie, ecc..);
- **qualora i prezzi siano eccessivamente onerosi rispetto ai prezzi praticati dal mercato;**
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99 e s.m.i., aggiudicasse il servizio di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori.

In tutti questi casi l'Impresa aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali decurtazioni, aumenti ed interruzioni del servizio.

L'Impresa aggiudicataria assume l'obbligo di eseguire il servizio ai prezzi unitari indicati in offerta, tali prezzi devono intendersi fissi, invariabili e in nessun caso suscettibili di revisione per un periodo di almeno 12 mesi dall'inizio del servizio.

Durata del contratto: massimi mesi 30.

E' vietato il rinnovo tacito del contratto.

Revisione

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento dell'eccedenza della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

La revisione sarà disposta:

- esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento attivato per tramite di posta certificata su istanza della parte interessata;
- l'istanza deve essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta;
- il RUP, entro 30 giorni dalla ricezione dalla pec, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa;
- il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi viene inviato via pec all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario;
- il termine di 30 giorni può essere interrotto dal RUP qualora si ritenesse mancante documentazione necessaria per la sua definizione;
- ulteriori modifiche potranno essere consentite nell'eventualità che normative sopravvenute alla stipula del contratto lo consentissero.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si rinvia a quanto espressamente disposto dal comma 3 dall'articolo 60 del D.lgs. n. 36/2023.

Il procedimento di variazione contrattuale non sarà consentito prima che siano trascorsi quanto meno 12 mesi dall'avvio dell'esecuzione del contratto.

Art. 2 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art.114 del D.Lgs. n. 36/2023 con provvedimento di aggiudicazione verrà nominato il DEC deputato alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto in base alle attività e i compiti previsti dall'Allegato II.14 del Codice.

Il DEC provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato II.14, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Il DEC rappresenta, nei confronti dell'impresa, questa AST di Pesaro e la sua attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto è esplicazione, da un lato, del dovere di cooperazione della Stazione Appaltante con l'impresa affidataria e dall'altro, del potere di ingerenza e di controllo dell'Amministrazione sull'esecuzione del contratto.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati, la direzione dell'esecuzione si sostanzia nel complesso delle attività volte a garantire che l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento

Nello svolgimento delle sue funzioni il DEC è tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ex art. 1176, comma 2 codice civile e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 codice civile.

Si evidenzia che i compiti/attività in capo al DEC sono disciplinate dall'art. 115 comma 3 e 4 del D.Lgs. N. 36/2023.

Art. 3 - VERIFICA DI CONFORMITA' TECNICA

Si rinvia all'art. 15 e seguenti del Capitolato tecnico ed alla disciplina di cui all'art. 116 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 4 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLA DITTA E SUE RESPONSABILITA'

La Ditta aggiudicataria dovrà assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente all'Azienda e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto d'appalto.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di garantire a questa Azienda il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo da parte di terzi.

La Ditta aggiudicataria assumerà ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti, per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore.

La Ditta aggiudicataria dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti dell'Azienda in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso, obbligandosi di tenere indenne l'Azienda dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato.

Art. 5 - SCIOPERI O SOSPENSIONI DELLA FORNITURA

Trattandosi di fornitura/servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi, si rimanda a quanto previsto dalla L. 146/1990 e s.m.i. che prevede l'obbligo di assicurare la fornitura/servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale.

Art. 6 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

I prezzi offerti, indicati nel modulo offerta, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nella documentazione di gara, con esclusione dell'IVA.

L'impresa aggiudicataria fatturerà gli importi inerenti il servizio in oggetto come segue:

- **CANONE:** fatturazione mensile posticipata, comprensiva dei servizi connessi e specificatamente disciplinate nel CT. Il canone decorrerà a partire dal primo giorno successivo del mese a quello della data del verbale di conformità.

Le fatture dovranno riportare gli estremi dell'ordine contabile ed il numero di CIG, inoltre dovranno essere di immediata comprensione e facilmente consultabili.

La liquidazione delle fatture resta comunque subordinata al rispetto integrale di tutte le condizioni contenute nei documenti di gara e nel contratto.

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. n. 55/2013.

Si comunica che il Codice Univoco Ufficio al quale le fatture - a decorrere dal 01/01/2023 - dovranno essere indirizzate è il seguente: 7HYI8I.

Pertanto l'aggiudicatario avrà l'obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici.

Il mancato adeguamento da parte dell'impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedirà a questa Azienda il corretto e regolare pagamento delle fatture; pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni previste.

L'Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e smi, a pena di nullità assoluta.

Art. 7 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L.136/2010 e smi costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 8 - SUBAPPALTO

Si rinvia integralmente a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del citato Decreto, la cessione del contratto è vietata a pena di nullità.

L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

Art. 10 - SICUREZZA E RELATIVI COSTI

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

I rischi presenti nell'Azienda e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel "Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di lavori" (Allegato scaricabile dal sito <http://www.ospedalimarchenord.it/> nella sezione "Bandi e avvisi di gara"), che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" dell'Azienda. Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura/servizio richiesto.

La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza, ed i nominativi del RUP e degli altri referenti della sicurezza sono riportati nel D.U.V.R.I. che verrà redatto successivamente ed allegato al contratto.

Art. 11 - INADEMPIENZE E PENALI

Si rimanda a quanto disciplinato dal Capitolato tecnico e relativi allegati e dalla normativa vigente in materia.

L'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale per ciascuna inadempienza riscontrata ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'ammontare delle penali è addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono; non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'Impresa ha in corso con l'Azienda.

Questa Azienda si riserva, comunque, di addivenire ad altre forme di incameramento con le modalità che l'Ufficio Legale di questa Azienda riterrà opportuno.

Le penali sono addebitate all'Impresa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

La penale è comminata dal R.U.P. sulla base delle indicazioni fornite dal DEC.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

L'importo massimo delle penali applicate non potrà comunque superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di superamento di tale importo massimo questa Azienda procederà alla risoluzione del contratto.

Si rinvia al CT per i tempi di intervento e relative penali previste per il servizio di assistenza tecnica.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempimento non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del R.U.P., sentito il Direttore dell'esecuzione e il soggetto incaricato della verifica di conformità. La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente contratto con quanto dovuto all'esecutore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati. La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Relativamente alle penali per ritardo sui tempi di assistenza tecnica si rinvia al disciplinare tecnico per il servizio di manutenzione allegato al CT.

Le suddette penali non esimono l'Impresa da rispondere di eventuali danni e/o dall'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell'Azienda.

Nel caso di minore spesa, nulla spetta all'Impresa inadempiente.

L'Impresa inadempiente non potrà sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati.

Art. 12 - RISOLUZIONE E RECESSO

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 122 del Codice.

L'Azienda risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato;
- cessione del contratto in violazione di quanto previsto dall'art. 119, comma 1 del D.Lgs. n° 36/2023;
- cessione del contratto;
- in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria;
- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- violazione del patto di integrità;
- mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- l'impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode e/o negligenza/grave inadempimento per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto (es. verifica di conformità con esito negativo, penali applicate in numero superiore a n.3; penali applicate per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; ecc).

L'Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- la ditta consegna prodotti difformi da quelli offerti in sede di gara ed aggiudicati;
- la Ditta sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- la Ditta non abbia consegnato o abbia consegnato in maniera incompleta la documentazione a corredo della fornitura;
- la Ditta rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda.

La risoluzione contrattuale è disposta secondo quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura.

Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data comunicazione alla Ditta aggiudicataria. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

L'eventuale esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

RECESSO

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

Questa AST Pesaro e Urbino ha diritto di recesso unilaterale ed anticipato in qualunque epoca e nei seguenti casi:

- qualora nel corso dell'appalto la Consip S.p.A. attivi una convenzione, oppure un accordo quadro, oppure altro strumento di acquisto, avente analogo oggetto del presente accordo quadro a condizioni economiche più favorevoli;
- qualora siano attivate procedure di gara ed i relativi contratti per prodotti compresi nell'accordo quadro da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) ex L.R. Marche n. 12/2012 e D.G.R. Marche n° 1670/2012;
- qualora per motivi sopravvenuti ed imprevedibili venissero variate le procedure medico-chirurgiche sulla base delle quali sono stati previsti i relativi fabbisogni;

- per sopravvenute modifiche normative che abbiano come conseguenza la modifica delle modalità di esecuzione della fornitura;
- qualora, nel corso della validità del contratto, l'ANAC pubblichi prezzi di riferimento inferiori a quelli di aggiudicazione;
- qualora i prezzi siano eccessivamente onerosi rispetto ai prezzi praticati dal mercato
- in caso di eventuale ridotta o mancata assegnazione di budget per gli anni futuri da parte della Regione.

In tale ipotesi, trattandosi di recesso per giusta causa, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 13 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO EX ART. 28 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR)

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, i dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi - o comunque raccolti dalla Stazione Appaltante a tale scopo - saranno trattati da quest'ultima anche con strumenti informatici unicamente per l'espletamento della predetta procedura, nonché per lo svolgimento di tutte le attività ad essa correlate e conseguenti. Il trattamento dei dati è improntato - in ogni caso - ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avviene mediante l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative; ciò conformemente a quanto esplicitato nell'Informativa sul trattamento dei dati personali di fornitori di beni e servizi - ex art. 13 del GDPR - pubblicata sul sito internet www.ospedalimarchenord.it, Sezione "Privacy", di cui la ditta aggiudicataria dichiara di aver preso visione.

Analogamente, il trattamento dei dati di cui alla presente procedura da parte della ditta aggiudicataria deve essere conforme alla richiamata normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Entrambe le parti dichiarano che i dati personali forniti nell'ambito della presente procedura sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

La ditta aggiudicataria riconosce ed accetta che, qualora la tipologia della fornitura e/o del servizio oggetto del contratto di cui alla presente procedura comporti il trattamento di dati personali per conto della Stazione Appaltante (Titolare), la stessa sarà designata e istruita quale "Responsabile del trattamento" ex art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) mediante sottoscrizione di apposito atto di nomina come pubblicato sul sito internet www.ospedalimarchenord.it.

La ditta aggiudicataria, nell'impegnarsi a rispettare i principi e le disposizioni previste dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne utilizzo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Art. 14 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro.

Art. 15- DISPOSIZIONI GENERALI

Qualsiasi controversia dovesse insorgere con l'Azienda non esime la Ditta aggiudicataria dall'esecuzione della fornitura fino alla scadenza contrattuale.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta aggiudicataria sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda appaltante, dipendenti da tale interruzione. Tali prescrizioni nascono dalla necessità e l'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda appaltante è portatrice.

Art. 16 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente CS si rinvia alla documentazione di gara, al D.Lgs. n. 36/2023 (per le parti ad oggi in vigore) ed a tutta la normativa vigente in materia purché applicabile.